

9.

Protezione delle persone con disabilità in tempo di conflitto armato: questioni preliminari

Aldo Piccone

SOMMARIO: 1. Un approccio integrato tra diritti umani e diritto internazionale umanitario? – 2. L'art. 11 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità: un diritto di diritti. – 3. Diritti umani e diritto internazionale umanitario rispetto ai criteri di applicazione. – 4. La questione definitoria della disabilità nell'ambito dei diritti umani. – 5. La questione definitoria della disabilità nell'ambito del diritto internazionale umanitario. – 5.1 La necessità di cure mediche. – 5.2 L'astensione da atti di ostilità. – 6. Il punto di convergenza di diritti umani e diritto internazionale umanitario: la non discriminazione. – 7. Verso prospettive d'integrazione promettenti. – Riferimenti bibliografici.

1. Un approccio integrato tra diritti umani e diritto internazionale umanitario?

Il sussistere di un conflitto armato è causa di sofferenza per tutte le parti coinvolte. In particolare, le popolazioni civili si trovano a sperimentare condizioni di vita estreme per la carenza di beni indispensabili, per la distruzione dei luoghi di riparo o per la sopraggiunta indisponibilità di servizi essenziali. Inoltre, i soccorsi si trovano ad operare in una situazione di sproporzione tra i bisogni della popolazione e la loro limitata capacità di risposta.

In questo contesto una categoria di individui risulta particolarmente vulnerabile: si tratta delle persone con disabilità. Esse vivono il conflitto partendo da una preesistente condizione di svantaggio, condizione che può ulteriormente e trasversalmente combinarsi con l'appartenenza ad altre categorie che a loro volta presentano vulnerabilità specifiche (es. donne, bambini, persone anziane, migranti, minoranze, perseguitati a diverso titolo ecc.).

Con l'irrompere del conflitto armato, le persone con disabilità possono non solo subire i disagi provocati dall'interruzione dei servizi di assistenza cui fanno affidamento nella quotidianità, ad es. a causa della distruzione delle infrastrutture, ma anche incontrare ostacoli nell'accedere ai soccorsi. Questo principalmente per due ordini di motivi, entrambi comunque dipendenti dal tipo di disabilità, sia essa fisica, mentale, intellettuale, sensoriale, o una combinazione di queste.

In primo luogo le persone con disabilità possono non avere piena comprensione dell'ambiente circostante e dunque non riuscire ad accedere ad informazioni vitali destinate alla generalità della popolazione.

Secondariamente le persone con disabilità possono risultare impossibilitate a raggiungere fisicamente i punti di distribuzione dei soccorsi o i luoghi di riparo dagli effetti delle ostilità.

La disabilità, dunque, soprattutto in tempo di conflitto armato, può esacerbare isolamento e vulnerabilità fino a costituire una vera e propria condanna all'invisibilità¹.

Potrebbero però verificarsi anche situazioni di tutt'altro segno. Se in tempo di pace la prassi di ospitare più o meno temporaneamente le persone con disabilità negli stessi luoghi trova una sua evidente ragione nelle finalità di cura, riabilitative, educative o ricreative, tale concentrazione, in tempo di conflitto, può esporre a un maggior rischio di violenze o abusi. Infatti, rispetto al tempo di pace, durante un conflitto armato vi sono comunque maggiori ostacoli all'emersione, denuncia e punizione di eventi abusanti (es. una violenza sessuale) che, tra l'altro, alcune tipologie di disabilità non permettono di poter comunicare. Inoltre, la permanenza degli ospiti in queste strutture dedicate li espone ad essere utilizzati alla stregua di scudi umani².

Date queste premesse, il presente contributo intende indagare alcune questioni preliminari che si pongono nel momento in cui si intenda tratteggiare la protezione che il diritto internazionale offre alle persone con disabilità in

¹ Si veda, in questo senso, Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *Report of the Special Rapporteur on the rights of persons with disabilities*, Gerard Quinn, A/76/146, 19 luglio 2021, par. 7.

² Per un approccio introduttivo si veda: Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *Report of the Special Rapporteur on the rights of persons with disabilities*, cit., 2021; Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *Report of the UN Special Rapporteur on the Rights of Persons with Disabilities*, Gerard Quinn, A/77/203, 20 luglio 2022; A. PRIDDY, *Who is the civilian population? Ensuring IHL is implemented for the protection of the entirety of the civilian population – including persons with disabilities*, in *International Review of the Red Cross*, 2023, 242 ss. Per una panoramica critica di come i tribunali penali internazionali per l'ex Jugoslavia, Ruanda e Sierra Leone hanno affrontato il tema degli abusi sulle persone con disabilità, in particolare elevandoli solo fino al punto di considerarli fattori aggravanti nella determinazione della pena, senza però cogliere l'aspetto autonomo di siffatte gravi violazioni, vedasi K. MCINNES, *Opportunities and failures to prosecute violence against persons with disabilities at the international tribunals for the former Yugoslavia, Rwanda and Sierra Leone*, in *International Review of the Red Cross*, 2023, 484 ss.

tempo di conflitto armato. In particolare si tenterà di rispondere, nel prosieguo, alla domanda se e come il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario possano funzionare insieme per la migliore protezione di questa categoria di persone.

La trattazione prenderà le mosse dall'art. 11 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità del 2006 (d'ora in avanti CDPD), strumento che afferisce all'ambito dei diritti umani ma che offre un'apertura di sguardo, per così dire, sistemica; se ne approfondiranno poi alcune linee fondamentali che attengono al rapporto tra diritti umani e diritto internazionale umanitario, di cui verranno in rilievo principalmente le norme relative alla tutela dei civili in tempo di conflitto armato fornite dalla IV Convenzione di Ginevra sulla protezione delle persone civili in tempo di guerra del 1949 (d'ora in avanti IV CG) e dal Primo Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali del 1977 (d'ora in avanti I PA)³.

Successivamente, si affronterà il nodo della questione definitoria della disabilità sia nell'ambito dei diritti umani che del diritto internazionale umanitario, questione che necessita almeno di essere esplicitata poiché vi sono connessi rilevanti effetti giuridici in ordine alla protezione delle persone con disabilità.

Infine, prima di giungere alle conclusioni, si affronterà una breve disamina di quello che si ritiene costituire il principale punto di convergenza del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario in tema di protezione delle persone con disabilità in tempo di conflitto armato, ovvero il principio di non discriminazione.

³ Il riferimento alla IV CG e al I PA è motivato dal fatto che la disciplina relativa ai conflitti armati internazionali risulta essere, per quantità e contenuto delle norme, più evoluta rispetto a quella dedicata ai conflitti armati non internazionali. Inoltre, sembrerebbe ormai che più nessun osservatore del diritto internazionale dubiti della progressiva convergenza tra le norme relative ai conflitti armati internazionali e quelle relative ai conflitti armati non internazionali. Di tale progressiva convergenza si ricava traccia nel poderoso e autorevolissimo studio del Comitato Internazionale della Croce Rossa sul diritto internazionale umanitario consuetudinario, di cui anche il presente lavoro ha beneficiato, ovvero J. M. HENCKAERTS, L. DOSWALD-BECK (eds.), *Customary International Humanitarian Law, vol. 1: Rules*, Cambridge, 2005. Tale studio individua 161 regole di diritto internazionale umanitario consuetudinario applicabili ai conflitti armati internazionali e, di queste, quasi il 90% (precisamente 142) applicabili anche ai conflitti armati non internazionali. A tale studio non sono state risparmiate critiche di metodo. Per un riferimento a queste ma anche per un'analisi del processo di progressiva convergenza in parola si veda E. CRAWFORD, *Blurring the Lines between International and Non-International Armed Conflicts – The Evolution of Customary International Law Applicable in Internal Armed Conflicts*, in *Australian International Law Journal*, 2008, 29 ss.

2. L'art. 11 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità: un diritto di diritti

Si ritiene utile muovere i primi passi di questa trattazione partendo da una disposizione che, con riferimento alla tutela delle persone con disabilità in tempo di conflitto armato, è possibile definire baricentrica. Si tratta dell'art. 11 della CDPD, che richiede agli Stati di prendere tutte le misure necessarie per assicurare la protezione e la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di rischio tra cui conflitti armati, emergenze umanitarie e disastri naturali, coerentemente con gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, incluso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani.

Così letto, l'art. 11 della CDPD opererebbe al fine di ricercare costantemente il miglior 'positivo accomodamento' delle differenze rilevabili tra le norme dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario⁴, atteggiandosi ad una sorta di 'armonizzatore dinamico e permanente' che richiede agli Stati di garantire alle persone con disabilità, nelle diverse situazioni ma comunque in ogni tempo, il più alto grado di protezione derivante dalla miglior armonizzazione praticabile dei diversi obblighi internazionali al momento vigenti e applicabili.

Per tale motivo si può affermare che il contenuto dell'articolo in parola individui un diritto umano unico⁵, una sorta di diritto di diritti i quali, siano essi di fonte consuetudinaria o pattizia, devono essere riletti, reinterpretati e applicati in una prospettiva che consideri anche l'esistenza, i bisogni e la posizione giuridica delle persone con disabilità. Esso, quindi, richiede che le tutele riconosciute alla generalità degli individui siano egualmente godute dalle persone con disabilità. L'intento non è dunque quello di creare ulteriori fattispecie di diritti, semmai, appunto, individuare misure necessarie e specifiche di cui le persone con disabilità devono poter beneficiare al fine di partecipare alla vita sociale in una condizione di parità con le altre persone⁶.

⁴ Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *Report of the Special Rapporteur on the rights of persons with disabilities*, cit., 2021, par. 23.

⁵ S. MOTZ, *Article 11: Situation of Risk and Humanitarian Emergencies*, in I. BANTEKAS, M. A. STEIN, D. ANASTASIOU (eds.), *The UN Convention of the Rights of Persons with Disabilities – A Commentary*, Oxford, 2018, 314.

⁶ Questo non equivale a escludere che, nell'approntare le misure per l'allineamento del godimento dei diritti, non sia possibile crearne altri di natura strumentale, come ad esempio il diritto delle persone con disabilità a vivere in modo indipendente e autonomo (art. 19 CDPD). Un diritto di tale tenore non si ravvisa così esplicitamente positivizzato negli altri strumenti internazionali per la tutela dei diritti umani e sembrerebbe trasversalmente funzionale al godimento di altri diritti quali, ad es., il diritto alla vita personale e familiare e alla libertà di movimento. Si veda in proposito F. MÉGRET, *The Disabilities Convention: Human Rights of Persons with Disabilities or Disability Rights?*, in *Human Rights Quarterly*, 2008, 498 e A. PRIDDY, *Disability and Armed Conflicts*, Ginevra, 2019, 25-26.

Il medesimo approccio ha successivamente animato, nell'autorevole sede del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, la prima pronuncia di quest'organo in materia di disabilità. Infatti, con la risoluzione n. 2475 del 2019, il Consiglio di Sicurezza ha in primo luogo richiamato gli Stati in conflitto a garantire alle persone con disabilità un'assistenza umanitaria in linea con i loro bisogni. Secondariamente li ha incoraggiati ad adottare le misure necessarie per assicurare alle persone con disabilità l'accesso ai servizi di base erogati in un contesto di conflitto armato su una base paritaria con le altre persone, compresi i servizi di educazione, sanitari, di trasporto, di informazione e di comunicazione⁷. Di fatto, dunque, il Consiglio di Sicurezza ha richiesto agli Stati membri di integrare la prospettiva della disabilità nel quadro degli esistenti obblighi internazionali applicabili in tempo di conflitto armato.

È però necessario avvisare che l'esigenza di far emergere ed esplicitare le specifiche necessità delle persone con disabilità nel contesto del conflitto armato, soprattutto con riferimento all'aiuto umanitario, ancor prima che sul fronte del diritto internazionale, si è progressivamente affermata sul piano operativo. Si guardi, su tutti, al *The Sphere Handbook – Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response*. Il manuale è stato redatto in seno al Progetto Sfera, ovvero un'iniziativa che ha avuto avvio nel 1997 per opera di un gruppo di organizzazioni non governative e del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, con lo scopo di sviluppare degli standard minimi universali nel settore della risposta umanitaria e per migliorare la qualità di questa in situazioni di disastro o di conflitto⁸. La prima edizione di questo manuale, del 1998, faceva unica menzione delle persone con disabilità in relazione all'assistenza umanitaria imparziale, ovvero quella fondata esclusivamente sul bisogno e senza distinzione (anche) sulla base della disabilità fisica o mentale⁹, mentre l'ultima edizione del 2018, che beneficia certamente del mutato quadro normativo internazionale, prevede una pluralità di sezioni *ad hoc* per questa categoria di persone.

⁷ Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, risoluzione 2475, S/RES/2475, 20 giugno 2019, par. 4-5, adottata all'unanimità.

⁸ Il manuale è stato pubblicato in edizione pilota nel 1998 ed è stato periodicamente aggiornato (nel 2000, 2004, 2011) fino all'attuale quarta e più recente edizione del 2018. Lo sforzo redazionale ha visto la partecipazione di migliaia di operatori umanitari (e quindi principali utilizzatori dello strumento) appartenenti ad oltre 450 organizzazioni (non governative e governative, comprese agenzie delle Nazioni Unite) operanti in 65 Stati diversi. La continua revisione del manuale è possibile anche grazie ad interventi finanziari governativi. V. The Sphere Project, *The Sphere Handbook – Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response*, Ginevra, 2018, v-ix, 4.

⁹ Cfr. ancora: The Sphere Project, *The Sphere Handbook – Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response*, Ginevra, 1998, 25.

3. Diritti umani e diritto internazionale umanitario rispetto ai criteri di applicazione

È ora necessario almeno accennare, semplificando con l'esclusivo intento di isolarne gli elementi più utili alla trattazione, ai rapporti tra i due settori richiamati dall'art. 11 della CDPD, ovvero il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario.

In via di prima approssimazione, è possibile affermare che il diritto internazionale dei diritti umani mira a proteggere l'individuo dall'esercizio arbitrario dell'autorità da parte del Governo cui è sottoposto, attraverso il riconoscimento di posizioni soggettive di vantaggio esigibili e giustiziabili. A queste posizioni di vantaggio corrispondono delle richieste nei confronti degli Stati sia in termini di obblighi di *non facere* (astensione da un dato agire), sia in termini di obblighi di *facere* (posta in essere di un dato agire o raggiungimento, anche progressivo, di uno standard). Questi obblighi per gli Stati trovano applicazione in ogni tempo, salvo le deroghe talvolta previste proprio per le situazioni di emergenza o di conflitto armato¹⁰.

Per quanto attiene al diritto internazionale umanitario, esso origina nell'ambito dei rapporti tra Stati e per un'attività tradizionalmente concepita come interstatale quale è la guerra. Ciò che muove gli Stati ad adottare regole per la condotta delle ostilità non è tanto la volontà di attribuire diritti ai singoli individui, quanto il reciproco interesse a fare in modo che le ostilità vengano condotte rimanendo nell'ambito della necessità militare e cioè che siano poste in essere solo quelle azioni necessarie a raggiungere gli obiettivi bellici. Dunque, pur contenendo norme a tutela dei diritti umani (v. *ex multis* art. 33 par. 1 IV CG), il diritto internazionale umanitario non si esprime esclusivamente in termini di posizioni individuali soggettive ma anche di diritti e doveri dei soggetti belligeranti. Infatti, le norme in parola si pongono tanto l'obiettivo di regolare la condotta delle ostilità, quanto quello di proteggere dagli effetti delle stesse coloro non prendono o non prendono più parte al conflitto e quindi, rispettivamente, civili o combattenti feriti, malati e naufraghi e prigionieri di guerra.

¹⁰ Si veda, ad esempio, l'art. 15 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950 che istituisce un regime di deroghe agli obblighi pattizi attivabile in caso di guerra o altra pubblica emergenza che minacci la vita della nazione, purché le misure siano strettamente necessarie con le esigenze derivanti dalla particolare situazione e siano compatibili con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale. Tale possibilità incontra però dei limiti *ratione materiae*, come l'impossibilità di derogare a norme fondamentali come il diritto alla vita, il divieto di tortura e di schiavitù e il principio *nullum crimen sine lege*. Il tenore di questa norma è perlopiù ripreso dall'art. 4 del Patto sui diritti civili e politici del 1966, senza l'esplicito riferimento alla guerra, ma solo alla pubblica emergenza (nel cui ambito è evidentemente ricompreso anche il conflitto armato) e con l'aggiunta del requisito dell'ufficiale proclamazione della pubblica emergenza stessa.

Le tutele offerte dal diritto internazionale umanitario trovano evidentemente applicazione non già in ogni tempo, ma durante il conflitto armato e al suo rispetto sono chiamati i belligeranti che abbiano il controllo sulle forze combattenti ad essi riconducibili, anche se non necessariamente il controllo sul territorio. Infatti le operazioni di combattimento possono svolgersi su territori che, ancorché appartenenti formalmente ad uno Stato, sono militarmente contesi e dunque almeno un belligerante si trova ad esercitare la violenza bellica su un territorio diverso dal proprio.

Ci si domanda quindi quale sia la posizione di uno Stato che si trovi in una situazione di conflitto armato e che debba agire ottemperando tanto agli obblighi relativi ai diritti umani, quanto a quelli relativi al diritto internazionale umanitario.

A tal fine, si ritiene di dover coordinare il contenuto dell'art. 11 della CDPD con quello dell'art. 4 par. 1 lett. d della medesima Convenzione, per cui gli Stati, nell'assicurare e promuovere la piena realizzazione dei diritti umani delle persone con disabilità, si impegnano ad assicurare che le autorità pubbliche e le istituzioni (tra cui rientrano a pieno titolo anche le forze armate operanti all'estero) agiscano in conformità alle disposizioni pattizie ivi previste. Se si aggiunge il silenzio della CDPD sul piano dell'applicazione *ratione loci*, si potrebbe concludere per l'esistenza di una base giuridica specifica per cui gli obblighi in materia di tutela delle persone con disabilità seguono gli organi dello Stato anche oltre il territorio dello stesso, ad esempio quando si trovano in una zona di conflitto, integrando così il caso di applicazione extraterritoriale della CDPD¹¹.

¹¹ La questione dell'applicazione extraterritoriale dei diritti umani è più ampia e risalente nel tempo rispetto al solo tema della tutela delle persone con disabilità. Essa origina dal fatto che l'art. 2 par. 1 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 sembrerebbe limitare il proprio ambito di applicazione al verificarsi di due condizioni cumulative, ovvero che gli individui si trovino sul territorio di una parte contraente e siano sottoposti alla sua giurisdizione. Il Comitato per i diritti umani ha però da tempo efficacemente chiarito che a rilevare non sia tanto un criterio di stretta territorialità, quanto di relazione tra lo Stato e l'individuo sottoposto al suo potere, a prescindere dal luogo di commissione di eventuali violazioni. Infatti, se non si ricostruisce in questo modo il contenuto della norma, si dovrebbe concludere che uno Stato possa essere escluso dalla responsabilità per violazioni dei diritti umani qualora queste fossero perpetrate dai propri organi operanti all'estero. A determinate circostanze, dunque, un individuo può essere considerato ricadente sotto la giurisdizione di uno Stato pur non trovandosi sul suo territorio. V. Comitato per i diritti umani, *Delia Saldias de Lopez v. Uruguay*, CCPR/C/13/D/52/1979, 29 luglio 1981, par. 12.2 e 12.3; Comitato per i diritti umani, *Consideration on reports submitted by States parties under art. 40 of the Covenant – United States of America*, CCPR/C/79/Add. 50 (1995), 6 aprile 1995, par. 19. In modo meno problematico si esprime la Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950, al cui art. 1 è presente l'obbligo per gli Stati parte di riconoscere i diritti ivi sanciti ad ogni individuo sottoposto alla propria giurisdizione. Per contro, il Patto sui diritti economici, sociali e culturali del 1966 non prevede clausole relative alla giurisdizione, anche se la natura degli obblighi ricadenti sugli Stati – che sono c.d. obblighi di *facere* – possono far deporre per una natura sostanzialmente territoriale degli stessi. Ad ogni modo la Corte internazionale di giustizia non esclude che possano anch'essi essere suscettibili di applicazione

Risulta quindi evidente, con riferimento alla protezione delle persone con disabilità in tempo di conflitto armato, che i regimi giuridici dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario tendono a presentare, in termini di campo d'applicazione *tout court*, almeno due profili di sovrapposizione.

Il primo si manifesta laddove il belligerante eserciti un controllo concreto ed effettivo sul territorio di un altro Stato, come nel caso dell'occupazione militare¹². Questo è possibile poiché la situazione di occupazione militare, che consiste per un territorio nel trovarsi posto di fatto sotto l'autorità delle forze nemiche¹³, presenta rilevanti analogie con l'esercizio della giurisdizione poiché la struttura di governo dell'occupante si sostituisce totalmente o parzialmente alle autorità locali dello Stato nemico per l'amministrazione della zona in cui è riuscito a penetrare stabilmente¹⁴.

Quanto al secondo profilo di sovrapposizione, esso trova realizzazione quando, pur in assenza di un controllo concreto ed effettivo del territorio, il belligerante conduce operazioni militari all'estero attraverso i propri organi della violenza bellica, chiamati non solo al rispetto delle norme del diritto internazionale umanitario ma anche, per l'operare dell'art. 4 par. 1 lett. d della CDPD, al rispetto di quelle relative ai diritti umani¹⁵.

extraterritoriale: Corte internazionale di giustizia, *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, Advisory Opinion, 9 luglio 2004, par. 112; si veda, anche più in generale: Corte internazionale di giustizia, *Legal Consequences arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem*, Advisory Opinion, 19 luglio 2024. V. anche A. PRIDDY, *Disability and Armed Conflicts*, cit., par. 35-36.

¹² Sul punto v. la Grande camera della Corte europea dei diritti umani, nel caso *Al-Skeini and others vs United Kingdom*, ric. n. 55721/07, 7 luglio 2011; Corte internazionale di giustizia, *Case Concerning Armed Activities on the Territory of the Congo (DRC v. Uganda)*, 19 dicembre 2005, par. 216; Corte internazionale di giustizia, *Legal Consequences of the Construction of a Wall*, cit., par. 111; Comitato per i diritti umani, *General Comment No. 31 – The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant*, CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13, 26 maggio 2004, par. 10; si veda anche più in generale Corte internazionale di giustizia, *Legal Consequences arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory*, cit.; per la dottrina basti richiamare A. CASSESE, P. GAETA, *Le sfide attuali del diritto internazionale*, Bologna, 2008, 154; N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, Torino, 2011, 161.

¹³ V. art. 42 del Regolamento annesso alla IV Convenzione dell'Aja concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre del 1907.

¹⁴ La possibilità che un occupante svolga funzioni di governo è rintracciabile nell'art. 6 par. 3, art. 47, artt. 64-66 della IV CG, anche se vi sono dei limiti, come l'impossibilità di modificare l'ordinamento dei pubblici ufficiali o dei magistrati del territorio occupato (art. 54 IV CG).

¹⁵ Sebbene meno esplicitamente, ma comunque in linea con le aperture già segnalate (cfr. nota 11), il Comitato per i diritti umani è ritornato più volte sul concetto di giurisdizione, specificando che possono configurarsi come violazioni dei diritti umani anche modalità di condotta delle ostilità che hanno ad oggetto un territorio di cui gli Stati non hanno alcun controllo effettivo. Si tratta, ad es., dei casi in cui un bombardamento aereo, svolto in spregio alle regole del diritto internazionale umanitario, configuri anche una violazione del diritto a non essere arbitrariamente privati della vita: Comitato per i diritti umani, *General Comment No. 31*, cit., par. 10; Comitato

A ragione di ciò, diritti umani e diritto internazionale umanitario si possono considerare sistemi di norme che, per la tutela delle persone con disabilità in tempo di conflitto armato (ma come intuibile, non solo per queste), agiscono in un modo che si potrebbe definire sia complementare che ‘mutualmente rinforzante’, dove nella pur corretta classica distinzione che vuole i diritti umani applicabili a titolo di *lex generalis* e il diritto internazionale umanitario a titolo di *lex specialis*, si ampliano gli spazi per una simbiotica coesistenza se non, in alcuni punti, convergenza¹⁶.

Nel contesto di una tale proficua interazione, favorita nel caso di specie dal ruolo dell’art. 11 CDPD, definito come ‘unificante’ rispetto agli obblighi degli Stati in tempo di pace e di conflitto¹⁷, non solo l’operatività di alcune norme non comporta l’automatica disapplicazione delle altre, ma anzi, gli obblighi derivanti da un settore contribuiscono a chiarire la portata di quelli dell’altro, aprendo percorsi interpretativi inediti, verso direzioni originariamente non previste.

4. La questione definitoria della disabilità nell’ambito dei diritti umani

Avendo finora delineato le modalità di applicazione del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario in materia di disabilità, è

per i diritti umani, *General Comment No. 36 – Article 6: right to life*, CCPR/C/GC/36, 3 settembre 2019, par. 63-64. Tale approccio è certamente innovativo, e ancora più convincente se letto alla luce dell’aggancio convenzionale offerto dall’art. 4 par. 1 lett. d della CDPD. Ad ogni modo, però, la giurisprudenza internazionale ricorda l’includibilità di un nucleo di territorialità per essere autorizzati a parlare di giurisdizione. V. Grande camera della Corte EDU in merito all’ammissibilità del ricorso nel caso *Bankovic and others vs Belgium and others*, ric. n. 52207/99, 12 dicembre 2001, in part. par. 71.

¹⁶ Sul punto cfr. nota 54 e v. Corte internazionale di giustizia, *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons*, Advisory Opinion, 8 luglio 1961, ICJ Reports 1996, par. 25; Corte internazionale di giustizia, *Legal Consequences of the Construction of a Wall*, cit., par. 106 ss.; si veda anche, più in generale, Corte internazionale di giustizia, *Legal Consequences arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory*, cit.; cfr.: Y. DINSTEIN, *The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict*, Cambridge, 2010, 23; G. GIACCA, *Economic, Social, and Cultural Rights in Armed Conflict*, Oxford, 2014, 166-167; A. PRIDDY, *Disability and Armed Conflicts*, cit., 36-37; G. DE BECO, *Taking economic and social rights earnestly: What does international human rights law offer persons with disabilities in situations of armed conflict?*, in *International Review of the Red Cross*, 2022, 309-310; N. HART, M.E. CROCK, R. MCCALLUM, B. SAUL, *Making Every Life Count: Ensuring Equality and Protection for Persons with Disabilities in Armed Conflicts*, in *Monash University Law Review*, 2014; R. PISILLO MAZZESCHI, *International Human Rights Law – Theory and Practice*, Cham, 2021, 34-36; C. ZANGHÌ, *La protezione internazioanle dei diritti dell'uomo*, Torino, 2006, 59-62; J. E. LORD, *Accounting for disability in international humanitarian law*, in *International Review of the Red Cross*, 2022, 62.

ora necessario interrogarsi se i due settori in parola propongano una definizione reciprocamente compatibile di disabilità.

Si intende preliminarmente indagare quanto ricavabile da un'analisi della CDPD. Infatti, per tempo di entrata in vigore e per contenuto, essa risulta costituire l'orizzonte di riferimento per l'interpretazione di ogni altra pertinente norma in materia di persone con disabilità. Qui le persone con disabilità sono individuate come quelle («include those») che vivono una compromissione («impairment») di lungo termine di funzioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in interazione con diverse barriere (fisiche e non), può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione alla società delle persone su una base di parità rispetto alle altre (art. 1 par. 2 CDPD)¹⁸.

Come è stato osservato, più che una definizione di disabilità, la CDPD propone una descrizione delle persone i cui diritti umani la convenzione stessa intende tutelare¹⁹. La scelta di una descrizione piuttosto che di una definizione, oltre a costituire un compromesso in sede negoziale tra delegazioni con visioni differenti, affonda le radici in due principali ordini di motivi.

Il primo risiede nella volontà di evitare che una definizione giuridicamente vincolante a livello internazionale potesse creare problemi di coordinamento con le legislazioni nazionali²⁰.

Il secondo è relativo alla concezione stessa della disabilità. Essa, come ben esplicitato alla lett. e del preambolo della CDPD, è un concetto dinamico, risultante dall'interazione tra le persone con una compromissione come sopra descritta e barriere comportamentali o ambientali. Insomma, a definire la disabilità non sarebbero tanto dati biologici o medici endogeni alla persona, quanto l'esogena esclusione prodotta dal contesto sociale²¹ attraverso, ad es., barriere fisiche, infrastrutturali, sociali, legali, economiche. In altri termini, la

¹⁸ Una prima definizione di disabilità è stata avanzata dalle *Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities* emanate nel 1993 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 48/96 del 20 dicembre 1993 e adottate alla luce delle difficoltà di addivenire ad una convenzione *ad hoc* in tema di persone con disabilità (par. 6-9). Le *Standard Rules*, pur non vincolanti, si proponevano di costituire un riferimento per i decisori politici e una base per la cooperazione tecnica ed economica tra Stati, Organizzazione delle Nazioni Unite ed altre organizzazioni, ma soprattutto anche di incidere sullo sviluppo del diritto internazionale (par. 14). Con un approccio che, come si vedrà nell'immediato prosieguo, è stato confermato dalla CDPD, le *Standard Rules* definiscono la disabilità come una limitazione funzionale provocata da una compromissione (permanente o transitoria) fisica, intellettuale o sensoriale, o da una condizione medica o una malattia mentale (par. 17). L'incontro tra la persona con disabilità e l'ambiente produce l'*handicap*, ovvero la perdita o la limitazione dell'opportunità di prendere parte alla vita della comunità su un livello paritario con gli altri (par. 18).

¹⁹ E. KAKOULLIS, Y. IKEHARA, *Article 1: Purose*, in I. BANTEKAS, M. A. STEIN, D. ANASTASIOU (eds.), *The UN Convention of the Rights of Persons with Disabilities*, cit., 36.

²⁰ *Ivi*, 44-48.

²¹ J. E. LORD, *Preamble*, in I. BANTEKAS, M. A. STEIN, D. ANASTASIOU (eds.), *The UN Convention of the Rights of Persons with Disabilities*, cit., 12.

disabilità è concepita come la risposta escludente della società nei confronti di persone portatrici di una compromissione di una o più funzioni e deve dunque intendersi come un costrutto sociale. Questo autorizza a concludere che persone portatrici della medesima compromissione fisica, mentale, intellettuale o sensoriale possono sperimentare un diverso grado di disabilità a seconda della risposta del contesto. Tale risposta può anche essere influenzata dal sussistere di una situazione di conflitto armato che dà luogo generalmente ad un degrado del livello di accessibilità ai servizi e alle infrastrutture, soprattutto se i soccorsi non sono progettati per intercettare i meno visibili bisogni delle persone portatrici di disabilità²².

Si è dunque preferito individuare la disabilità sul piano esperienziale attraverso la misurazione del divario che si registra nelle possibilità di piena ed effettiva partecipazione alla società tra le persone portatrici di una compromissione e la generalità della popolazione. È sulla modalità di gestione di tale divario che si fonda poi l'eventuale discriminazione sulla base della disabilità, intesa come ogni distinzione, esclusione o restrizione che abbia lo scopo o l'effetto di limitare o impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, su una base di parità con le altre persone, di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile e in ogni altro campo. Tale approccio intende superare quello più spiccatamente medico che imputa ad una condizione umana, e non già all'ambiente, l'impossibilità di partecipare alla società e il pieno godimento dei diritti (art. 2 CDPD)²³.

L'azione anti-discriminazione degli Stati si articola su due livelli. Il primo e più generale opera sul concetto di *accessibilità* e richiede agli Stati di creare, *ex ante*, le condizioni per la mitigazione o l'eliminazione di barriere a beneficio di una categoria di persone individuata come destinataria delle misure²⁴.

Il secondo e più specifico livello si attiva laddove le misure relative all'accessibilità non siano sufficienti ad eliminare le barriere poiché non in grado, ad es., di intercettare condizioni rare o perché propongono mezzi o metodi di rimozione delle barriere non da tutti utilizzabili, soprattutto in caso di multi-disabilità (ad es. si pensi a chi, privo della vista, non è in grado di utilizzare le dita a causa di altre disabilità neurologiche). In questi casi gli Stati sono soggetti all'obbligo di garantire alle persone con disabilità un ragionevole accomodamento. Esso richiede, su richiesta dell'interessato, e dunque *ex post*, successivamente all'adozione di misure volte a garantire l'accessibilità, l'attivazione di personalizzazioni, ove queste non impongano un onere

²² A. PRIDDY, *Disability and Armed Conflicts*, cit., 52.

²³ Comitato per i diritti delle persone con disabilità, *General Comment No. 6*, cit., par. 8.

²⁴ L'accessibilità compare tra i principi generali cui è ispirata la CDPD all'art. 3 lett. f e all'art. 9, ma in realtà, comparando quasi trenta volte nel testo (in forma di sostantivo o aggettivo), può dirsi permeare l'intera Convenzione.

sproporzionato o eccessivo, per la rimozione delle residue barriere, cosa che può avvenire efficacemente solo sulla base di un ascolto e di un dialogo tra il titolare del diritto e il titolare del dovere²⁵.

È bene richiamare l'attenzione sul fatto che per le persone con disabilità il riallineamento delle possibilità di partecipazione alla società e il godimento dei diritti non avviene creandone di nuovi, quanto piuttosto ponendo attenzione al contenuto normativo dei diritti umani già esistenti, da applicarsi anche a queste persone²⁶. Ed è proprio per raggiungere tale parità che il trattamento più favorevole che dovesse essere garantito alle persone con disabilità allo scopo di ridurre i divari in parola non può essere esso stesso considerato una discriminazione, almeno fintanto che tale divario non sia colmato²⁷.

Infine, giova ricordare che la partecipazione alla società non si esaurisce nella possibilità di poter esprimere un proprio contributo, in una sorta di partecipazione attiva, ma anche di poter beneficiare delle protezioni che la società mette a disposizione dei propri membri, in una sorta di partecipazione passiva. In tale contesto, la partecipazione può quindi manifestarsi nel godere di servizi o attenzioni speciali sia in contesti ordinari, sia in contesti straordinari, come quelli indotti da un conflitto armato e con riferimento, ad esempio, al delicato campo dei soccorsi²⁸.

²⁵ Sul ragionevole accomodamento cfr., in questo volume, i contributi di FAVALLI, PANNIA e ADDIS, RABAI e VIVALDI. Si vedano inoltre: Comitato per i diritti delle persone con disabilità, *General Comment No. 2 – Article 9, Accessibility* (2014), CRPD/C/GC/2, 22 maggio 2014, par. 25-26; Comitato per i diritti delle persone con disabilità, *General Comment No. 6 on equality and non-discrimination*, (2018), CRPD/C/GC/6, 26 aprile 2018, par. 24.

²⁶ A. NILSSON, *Article 2: Definitions*, in I. BANTEKAS, M. A. STEIN, D. ANASTASIOU (eds.), *The UN Convention of the Rights of Persons with Disabilities*, cit., 74-75.

²⁷ Art. 5 par. 4 CDPD e Comitato per i diritti economici, sociali e culturali, *General Comment No. 5: Persons with disabilities*, (E/1995/22), 9 dicembre 1994, par. 18. Tali misure specifiche devono essere tenute distinte dal ragionevole accomodamento. Infatti, pur avendo il medesimo scopo di favorire la parità, le prime sono misure di carattere generale, ma tendenzialmente temporanee, destinate ad un gruppo specifico (es. donne lavoratrici con disabilità o bambini studenti con disabilità). Il secondo prevede invece interventi calibrati sulla singola persona. Si veda: Comitato per i diritti delle persone con disabilità, *General Comment No. 6*, cit., par. 25 lett. c.

²⁸ In questo senso vedasi la *Charter on Inclusion of Persons with Disabilities in Humanitarian Action*, 2016, par. 2.2 lett. b. Alla Carta aderiscono oltre 30 Stati, tra cui l'Italia, l'Unione Europea (tra l'altro co-finanziatrice del progetto insieme all'Australia), 15 agenzie delle Nazioni Unite, altre organizzazioni non governative come la Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e il Comitato Internazionale della Croce Rossa, più di 20 network (tra cui Terre del Hommes International Federation) e altre 120 organizzazioni non governative attive nel campo dell'aiuto umanitario (tra le più note: Caritas Internationalis, Human Rights Watch, International Medical Corps, Islamic Relief, Ordine di Malta, Oxfam, Save the Children) e oltre 40 organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità. La Carta non è giuridicamente vincolante, trattandosi di una dichiarazione di intenti, ma, dato il numero e la qualità degli aderenti, è certamente significativa dello sforzo dispiegato per rendere l'aiuto umanitario inclusivo nei confronti delle persone con disabilità. V. <https://humanitariandisabilitycharter.org/> (ultima consultazione in data 10 dicembre 2024).

5. La questione definitoria della disabilità nell'ambito del diritto internazionale umanitario

Nel diritto internazionale umanitario la questione definitoria della disabilità trova un approdo in occasione della redazione del I PA, adottato nel 1977. Non che gli strumenti precedenti non ne trattassero, ma mancavano di coordinate definitorie. Ad esempio, come si vedrà, la IV CG prevede la protezione *inter alia* di civili feriti, malati o infermi. In quella sede però (la firma della IV CG risale al 1949) si optò per non proporre una definizione di queste categorie nel timore di addivenire a soluzioni negoziali o favorire successive interpretazioni eccessivamente restrittive, che avrebbero limitato il campo di applicazione delle garanzie umanitarie. Lasciando la terminologia generica, la si sottoposte dunque al regime del buon senso e della buona fede²⁹.

L'approccio appena descritto muta dopo quasi un trentennio, in occasione della redazione del I PA. Il primo tentativo definitorio è da ricondurre all'art. 8 lett. a di questo trattato, che individua la categoria dei «feriti e malati» («wounded and sick») come composta da quelle persone militari o civili (rilevando, ai fini della presente trattazione, solo i civili) che a causa di un trauma, di una malattia o di altre incapacità o disabilità («disorder or disability») fisiche o mentali hanno bisogno di assistenza o cure mediche e che si astengono da qualsiasi atto di ostilità. Nell'ambito di questa definizione rientrano anche le donne partorienti, i neonati e le altre persone che possono aver bisogno di assistenza medica immediata, come gli infermi («infirm») o le donne incinte, e che si astengono da qualsiasi atto di ostilità³⁰.

È dunque qui maggiormente rilevante, nell'osservare i contorni della definizione, un approccio medico e caritativo, con focus su un deficit individuale³¹, che si contrappone a quello più eminentemente sociale della CDPD per cui, come sopra osservato, la disabilità è il frutto della risposta escludente della società. Questo approccio medico è probabilmente da imputare sia al periodo storico di redazione del I PA (che precede la CDPD di quasi un trentennio), sia all'ambiente in cui la norma stessa è stata pensata per operare, ovvero il conflitto armato, in cui alcuni aspetti, pur rilevanti dal punto di vista culturale e in tempo di pace, devono cedere il passo a più urgenti questioni legate alla stretta sopravvivenza. Per questi motivi le persone con

²⁹ J.S. PICTET (gen. ed.), *The Geneva Conventions of 12 August 1949. IV: Geneva Convention IV relative to the protection of civilian persons in time of war: commentary*, Ginevra, 1958, 134.
L'approccio è del tutto simile a quello già adottato in occasione della redazione della IV CG per cui, nell'ambito delle popolazioni civili dei belligeranti, sono meritevoli di un particolare rispetto i feriti, i malati, gli infermi, le donne incinte, le puerpere e i fanciulli. V. titolo II della IV CG.

³¹ J. E. LORD, *Accounting for disability*, cit., 65-67.

disabilità assumono rilevanza esclusivamente per la loro attitudine a divenire soggetti passivi, destinatari di una protezione speciale³².

E da rilevare però che, dall'entrata in vigore della CDPD, e per l'operare dell'art. 11 della stessa, in tempo di conflitto armato le norme del diritto internazionale umanitario continuano a dispiegare i loro effetti, ma devono essere lette, nella maggior misura possibile, alla luce dell'allargamento di prospettiva introdotto proprio dalla CDPD. Ciò dovrebbe favorire il passaggio per la persona con disabilità dall'essere concepita come parte di un gruppo inerte, oggetto di attenzioni mediche, ad essere trattata per quello che è, ovvero un soggetto dotato di capacità umana prima ancora che giuridica (che si riflette nel c.d. «human rights-based approach»)³³.

Per contro, però, bisogna evitare che al diritto internazionale umanitario, il cui regime 'minimalista' è funzionale all'applicazione emergenziale, vengano proiettate richieste (ad esempio l'introduzione di un cambiamento culturale nell'approccio alla disabilità) incompatibili con il suo già gravoso mandato, ovvero limitare gli effetti catastrofici del conflitto armato³⁴.

È ora necessario analizzare brevemente le due condizioni che abilitano la protezione speciale delle persone con disabilità, ovvero (i) la necessità di assistenza o cure mediche e (ii) l'astensione da qualsiasi atto di ostilità.

5.1 La necessità di cure mediche

In primo luogo si nota, come poco sopra osservato, che nella categoria «feriti e malati» siano enumerate anche tipologie di persone che ferite o malate non lo sono affatto (es. neonati). Questa definizione deriva dal fatto che gli Stati, in sede di lavori preparatori, hanno inteso connotare la categoria non tanto

³² A. PRIDDY, *Disability and Armed Conflicts*, cit., 52. Per l'esistenza di una norma consuetudinaria in merito al rispetto e alla protezione speciale di cui sono titolari le persone con disabilità v. J. M. HENCKAERTS, L. DOSWALD-BECK (eds.), *Customary International Humanitarian Law*, cit., regola 138.

³³ Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *Report of the Special Rapporteur on the rights of persons with disabilities*, cit, par. 18; Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *Report of the Special Rapporteur on the rights of persons with disabilities*, cit., par. 15, 17. Anche se, giova ricordare, l'approccio per 'gruppo inerte' del diritto internazionale umanitario è funzionale all'economia della protezione emergenziale. Si v. anche I. K. MUGABI, *An Analysis of the Adequacy of Protection Afforded by the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) in Situations of Armed Conflict*, in *Societies*, 2018, 16.

³⁴ J. E. LORD, *Accounting for disability*, cit., 98; A. PRIDDY, *Disability and Armed Conflicts*, cit., 52. Si ricorda qui, incidentalmente, che da una disamina del sito ufficiale del Comitato per i diritti delle persone con disabilità risultano in corso i lavori per la redazione di un *General Comment* relativo all'art. 11 della CDPD. Un tale documento contribuirebbe senz'altro ad una migliore definizione degli obblighi degli Stati.

secondo il senso ordinario delle parole «ferito» o «malato», ma in base ad una condizione di necessità (anche solo potenziale) di immediate cure mediche, che abiliterebbe ad un'unica tipologia di protezione³⁵. E dunque anche la disabilità assume rilevanza e viene intercettata dal I PA qualora si caratterizzi per la necessità di assistenza e cure mediche che richiede.

Pertanto, qualora vi fossero persone con disabilità che non necessitassero di cure mediche, esse, almeno *prima facie*, potrebbero risultare escluse dalla protezione speciale fornita dal I PA per i feriti e i malati. Una tale esclusione risulterebbe funzionale all'esigenza di garantire uno dei principi fondamentali del soccorso in tempo di conflitto armato, ovvero l'imparzialità, che richiede non vengano poste distinzioni nell'azione di soccorso che non siano giustificate dall'urgenza medica³⁶.

Si ritiene però che il criterio della necessità di cure mediche non debba essere interpretato in modo eccessivamente radicale.

Innanzitutto, anche qualora lo fosse, la persona con disabilità ricadrebbe comunque, in tempo di conflitto armato, sotto le disposizioni che tutelano i civili in generale e, per quanto attiene ai diritti umani, la sua protezione sarebbe garantita dallo Stato sotto la cui giurisdizione (o comunque effettivo e diretto controllo) dovesse trovarsi.

Giova poi ricordare che il I PA non è un trattato internazionale a sé stante, ma completa («supplements») le Convenzioni di Ginevra del 1949 (art. 1 par. 3 I PA) e dunque le parti del Protocollo sono anche parti delle Convenzioni di Ginevra.

La IV CG in particolare, relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra, con una disposizione posta sotto il titolo II, che è soggetto ad un ambito di applicazione più esteso rispetto al resto della Convenzione (art. 4 par. 4 IV CG) e si applica all'insieme delle popolazioni delle parti in conflitto (art. 13 IV CG), attribuisce una protezione e un rispetto particolare ai feriti, malati, alle donne incinte e agli infermi (art. 16 IV CG). In questo caso la categoria degli infermi («infirm»), non ulteriormente definita, dovrebbe giungere a ricomprendere anche coloro che, pur non necessitando di assistenza e cure mediche immediate, si trovano a vivere una condizione di fragilità acuta o

³⁵ Y. SANDOZ, C. SWINARSKI, B. ZIMMERMANN (eds.), *Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949*, International Committee of the Red Cross, Ginevra, 1987, par. 300-301, 116-117.

³⁶ V. art. 10 par. 2 del I PA ma anche J. M. HENCKAERTS, L. DOSWALD-BECK (eds.), *Customary International Humanitarian Law*, cit., regola 110. Inoltre il principio dell'imparzialità è espressamente previsto nel preambolo dello Statuto del Movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa nei seguenti termini: «non viene operata discriminazione di nazionalità, razza, credo religioso, ceto sociale o opinione politica. Si sforza di alleviare la sofferenza delle persone, lasciandosi guidare esclusivamente dai loro bisogni e dando la priorità ai casi più urgenti». Lo Statuto del Movimento è un atto dalla natura interessante, poiché alla sua approvazione in sede di Conferenza Internazionale delle Croce Rossa, oltre alle componenti dell'organizzazione stessa, partecipano anche gli Stati parte delle Convenzioni di Ginevra (art. 9 Statuto del Movimento).

cronica che giustifica comunque una protezione particolare, ancorché non medica³⁷.

Dunque la sommatoria della protezione fornita tanto dalla IV CG quanto dal I PA è idonea a fornire il titolo giuridico ad un livello minimo di protezione alle persone con disabilità.

Infine, non è poi illogico pensare che alcune persone con infermità o disabilità (fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali), pur non necessitando di cure mediche (si pensi, a mero titolo di esempio, a persone non vedenti o con grave ritardo cognitivo), se lasciate senza assistenza sociale o comunque senza una qualche forma di accompagnamento, siano enormemente esposte al rischio di necessitare presto o tardi anche di cure mediche. Pertanto escludere dalla definizione di cui all'art. 8 lett. a del I PA le persone con disabilità che non hanno necessità di assistenza medica potrebbe far ritenere tale interpretazione letterale eccessivamente restrittiva, censurabile sia alla luce dell'oggetto e dello scopo del trattato stesso, sia perché le disposizioni di diritto internazionale umanitario dovrebbero essere lette anche alla luce degli altri obblighi pertinenti di diritto internazionale sopraggiunti con la CDPD³⁸.

5.2 L'astensione da atti di ostilità

Il secondo requisito richiesto dall'art. 8 lett. a del I PA affinché le persone con disabilità possano beneficiare della protezione speciale prevista per i feriti e i malati è l'astensione da ogni atto di ostilità («refrain from any act of hostility»)³⁹.

³⁷ J.S. PICTET (gen. ed.), *The Geneva Conventions of 12 August 1949. IV: Geneva Convention IV relative to the protection of civilian persons in time of war: commentary*, cit., 134-135. Allargare il contenuto della nozione di infermità è senz'altro un'opera di natura interpretativa. Infatti sembra che al tempo della redazione della IV CG si avesse in mente la sola disabilità fisica che si esprime nell'infermità, ovvero che si manifesta in una limitazione delle facoltà del corpo: I. K. MUGABI, *An Analysis of the Adequacy of Protection Afforded by the Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, cit., 16.

³⁸ Art. 31 par. 1 e par. 3 lett. c, Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, 1969. In questo senso la Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite, *Fragmentation of international law: difficulties arising from the diversification and expansion of international law - Report of the Study Group of the International Law Commission (Addendum)*, A/CN.4/L.682/Add.1, 2 maggio 2006, par. 4, per cui, in presenza di diverse norme sul medesimo tema, queste dovrebbero essere interpretate, nella maggior misura possibile, come un unico corpo di disposizioni tra loro compatibili.

³⁹ L'astensione da ogni atto di ostilità si ritiene possa ritenersi sovrapponibile al concetto di partecipazione diretta alle ostilità di cui all'art. 51 par. 3 I PA. Su questa linea v. N. MELZER, *Interpretative guidance on the notion of direct participation in hostilities under international humanitarian law*, ICRC, Ginevra, 2009, 44 e *ivi*, nota 88.

L'astensione dalla partecipazione alle ostilità è la condizione fondamentale affinché le persone civili, intese come quelle che non rientrano nella categoria dei combattenti (art. 50 par. 1 I PA), possano godere della protezione offerta dal diritto internazionale umanitario. Per contro, a fronte di una partecipazione alle ostilità, tale protezione viene temporaneamente a sospendersi, proprio per la durata di detta partecipazione (art. 51 par. 3 I PA).

Sono dunque necessarie alcune coordinate minime per individuare quale condotta possa qualificarsi come partecipazione alle ostilità. Una tassonomia autorevole, proposta dal Comitato Internazionale della Croce Rossa, individua tre criteri che devono essere cumulativamente soddisfatti per integrare la fattispecie.

Il primo criterio è relativo alla soglia del danno (*threshold of harm*), ovvero deve essere verosimile che l'atto danneggi le operazioni militari o la capacità militare di una parte in conflitto o, alternativamente, produca morti, feriti o distruzioni tra le persone o i beni protetti dagli attacchi diretti. Non è dunque necessario che il danno si verifichi effettivamente, poiché molti fattori esogeni e imponderabili possono interferire, ma deve essere probabile, in base alle circostanze del caso, che esso si verifichi.

Risulta qui di un certo interesse rilevare che il danneggiamento delle operazioni o della capacità militare possono essere perseguiti anche attraverso attività condotte da civili e senza l'utilizzo di armi. Ad esempio, le attività di sabotaggio informatico o di partecipazione alla filiera informativa in prossimità della zona di combattimento (dall'osservazione dei movimenti delle forze avversarie dalla propria abitazione, alla raccolta e trasmissione delle informazioni stesse) possono essere condotte, a immediato vantaggio di una parte in conflitto, anche da civili che, per la disabilità di cui sono portatori, non sono idonei ad essere accolti stabilmente nelle fila dei combattenti ma che senz'altro possono contribuire ad azioni rilevanti sul piano tattico⁴⁰.

Secondariamente vi deve essere un nesso di causalità diretta (*direct causation*) tra l'atto e il danno verosimilmente risultante. Tale nesso può essere verificato sia con riferimento all'atto singolarmente inteso, sia considerandolo nell'economia generale di una più ampia operazione militare coordinata, di cui l'atto costituisce parte integrante. Tale criterio è cruciale per la tenuta dell'impianto delle regole del diritto internazionale umanitario in quanto riconosce che vi possono essere diverse forme di sostegno allo sforzo bellico, ma non tutte di intensità idonea a far perdere ai civili la protezione dagli attacchi. Infatti, vi sono attività che, pur non inserendosi nel contesto di concrete operazioni militari, sostengono lo sforzo bellico generale sia sul fronte industriale, come la progettazione e la produzione di armi; sia sul fronte delle infrastrutture strategiche, come la costruzione e manutenzione di strade, ponti,

⁴⁰ N. MELZER, *Interpretative guidance*, cit., 47-50.

ferrovie, aeroporti, porti; sia sul fronte del sostegno politico o economico. Considerando quindi che una situazione di conflitto armato richiede uno sforzo totalizzante per l'intera società di un belligerante, la partecipazione alle ostilità deve essere diretta, intendendosi con ciò quei soli atti concepiti per materializzare un danno e facendo salvi tutti quegli altri atti che invece, più che essere compiuti per provocarlo, sono volti a creare o conservare le capacità presupposte e necessarie per produrlo (nesso causale indiretto). Le condizioni affinché il terzo criterio sia verificato si realizzano dunque allorquando tra l'azione e il danno vi sia un solo nesso causale⁴¹.

Infine, l'atto deve essere specificamente concepito, in ragione del conflitto, o a supporto o a detrimento di un belligerante (*belligerent nexus*). Il nesso di belligeranza aiuta a discriminare tra atti che, pur potendo supportare o danneggiare una parte in conflitto, possono non essere a questo collegati, come ad esempio il furto di materiali ed equipaggiamenti militari per uso privato o il ferimento di un combattente in un contesto di legittima difesa, ad esempio per respingere un tentativo di violenza sessuale. Si badi che non si tratta qui di indagare l'elemento soggettivo di un'azione posta in essere da un civile, ma l'attitudine di quell'azione a connettersi e a spiegarsi in ragione del conflitto⁴². Infatti, pur a fronte di un'azione che verifica, oltre agli altri due criteri, anche il nesso di belligeranza, configurando così partecipazione diretta alle ostilità con conseguente perdita temporanea della protezione, potrebbe non essere così rilevabile o intenso l'elemento soggettivo di una condotta qualora questa sia posta in essere da una persona con una disabilità intellettuale non immediatamente percepibile, manipolata per condurre azioni ostili. Sebbene questa attenuazione di partecipazione psicologica all'azione possa addirittura giungere ad escludere la responsabilità penale derivante da eventuali atti criminali⁴³, il problema si riverbera essenzialmente a livello tattico, laddove i combattenti non sempre sono in grado di discriminare, e dunque rivolgere le ostilità, tra una persona pienamente consapevole delle azioni che compie e una persona con disabilità intellettuale manipolata e totalmente o parzialmente non consapevole. In questi casi dunque la partecipazione diretta alle ostilità è idonea a giustificare la perdita della protezione per permettere ai combattenti di proteggere il proprio dispositivo militare. Infatti, è pur vero che i belligeranti debbono perseguire gli obiettivi militari mettendo fuori combattimento il maggior numero di nemici⁴⁴ e che l'uccisione non assorbe tutte le possibili

⁴¹ *Ivi*, 51-53. Si veda anche Y. SANDOZ, C. SWINARSKI, B. ZIMMERMANN (eds.), *Commentary*, cit., par. 1942-1945, 618-619 e ICTY, *Prosecutor v. Pavle Strugar*, Case No. IT-01-42-A, 17 luglio 2008, par. 178.

⁴² N. MELZER, *Interpretative guidance*, cit., 58-64.

⁴³ Si vedano gli articoli 30 e 31 par. 1 lett. a dello Statuto della Corte penale internazionale.

⁴⁴ Dichiarazione sulla rinuncia all'uso in tempo di guerra di proiettili esplodenti di peso inferiore ai 400 grammi, San Pietroburgo, 1868, terzo considerando del preambolo.

azioni dello spettro della neutralizzazione (tra cui rientrano anche la cattura e il ferimento), ed è anche vero che i belligeranti non hanno un diritto illimitato nella scelta dei mezzi per nuocere al nemico⁴⁵, ma è evidente che, in contesti particolarmente dinamici e a ridosso del fronte, una persona civile e con disabilità che non comprendesse appieno la natura delle prestazioni che le sono richieste (es. veicolare informazioni) potrebbe rimanere ferita o uccisa in un'attività riassorbibile nella partecipazione diretta alle ostilità.

6. Il punto di convergenza di diritti umani e diritto internazionale umanitario: la non discriminazione

Sia le norme sui diritti umani che quelle relative al diritto internazionale umanitario pongono come principio fondante dei rispettivi impianti il godimento dei diritti senza discriminazioni.

Prima della CDPD non era esplicitato nel diritto internazionale dei diritti umani un divieto di discriminazione sulla base della disabilità. Tuttavia, tale divieto, come obbligo per gli Stati, era – ed è – ricavabile per via interpretativa dalle norme esistenti.

Il primo riferimento è all'art. 2 par. 1 del Patto sui diritti civili e politici del 1966. Questa disposizione richiede agli Stati di rispettare e assicurare i diritti riconosciuti nel Patto stesso senza distinzioni di sorta come quelle fondate su razza, colore della pelle, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altro tipo, origine nazionale o sociale, proprietà, nascita o altro *status*, ben potendo, a parere di chi scrive, in questa locuzione di chiusura (o altro *status*) rientrare anche la discriminazione sulla base della disabilità.

Il Comitato per i diritti umani, ovvero l'organo posto a presidio del Patto sui diritti civili e politici, ha notato, in relazione al principio di non discriminazione, che altri strumenti per la tutela dei diritti umani, sebbene relativi a più specifici ambiti, hanno fornito uno schema omogeneo per la sua definizione: si tratta della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 1965 (art. 1 par. 1) e la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne del 1979 (art. 1). Lo schema di tale definizione viene ritenuto valido al punto che il Comitato stesso ritiene di sussumerne una definizione di discriminazione utilizzabile ai fini dell'interpretazione del Patto sui diritti civili e politici, per cui essa debba intendersi come una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza a qualsiasi titolo fondata e che ha lo scopo o l'effetto di impedire («nullifying») o compromettere («impairing») il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da

⁴⁵ Art. 22 del Regolamento sulle Leggi e gli usi della guerra terrestre allegato alla IV Convenzione dell'Aja del 1907; art. 35 par. 1 I PA.

parte di ogni persona, su una base di parità con le altre persone, dei diritti e delle libertà⁴⁶.

Relativamente al Patto sui diritti economici, sociali e culturali del 1966, il Comitato per i diritti economici, sociali e culturali, posto a presidio del Patto stesso, si è espresso con una posizione di rilevante continuità con il Comitato per i diritti umani, facendo propria l'interpretazione della clausola orizzontale e aperta relativa al divieto di discriminazione sulla base di ogni altro *status* (qui all'art. 2 par. 2) e anticipando la definizione di discriminazione sulla base della disabilità poi adottata dalla CDPD, per cui costituisce discriminazione qualsiasi distinzione, esclusione o restrizione che, fondata sulla disabilità, abbia lo scopo o l'effetto di limitare o compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e le fondamentali libertà in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo (art. 5 CDPD)⁴⁷.

Lo stesso Comitato per i diritti economici, sociali e culturali, a tre anni dall'adozione della CDPD, conferma come i diritti delle persone con disabilità siano attratti nella sfera dell'omonimo Patto pur in assenza di una menzione esplicita. Riconoscendo infatti che la natura della discriminazione può variare in dipendenza del contesto e del tempo, il Comitato propone altre basi di discriminazione che possono essere ricomprese nella locuzione «ogni altro *status*», ovvero la discriminazione sulla base dello stato di salute fisica e mentale, la cui compromissione è sovente solo anticipatrice della disabilità così come intesa secondo l'approccio della CDPD⁴⁸.

Sul fronte del diritto internazionale umanitario, il divieto di non discriminazione è conseguenza del sopra accennato principio di imparzialità (cfr. *supra*, par. 5.1). Per i fini di questo lavoro, per cui si prendono a riferimento le norme relative ai civili, viene senz'altro in rilievo la disposizione dell'art. 13 della IV CG che, con l'intento di mitigare le sofferenze cagionate dalla guerra, prevede che le disposizioni del titolo II della IV CG si applichino all'insieme delle popolazioni dei belligeranti senza alcuna distinzione sfavorevole («any adverse distinction») fondata, in particolar modo, su razza,

⁴⁶ Comitato per i diritti umani, *General Comment No. 18: Non-discrimination*, 10 novembre 1989, par. 6-7. Un tale esercizio interpretativo risulta essere convincente, almeno per quanto riguarda l'interpretazione del trattato tra parti di medesimi strumenti, alla luce dell'art. 31 par. 3 lett. c della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969.

⁴⁷ Comitato per i diritti economici, sociali e culturali, *General Comment No. 5*, cit., par. 5 e 15. Tra l'altro è proprio in questa sede che le *Standard Rules* del 1993 sopra citate (cfr. nota 18) vengono individuate come guida di riferimento nell'individuare più precisamente gli obblighi degli Stati parte del Patto (par. 7).

⁴⁸ Comitato per i diritti economici, sociali e culturali, *General Comment No. 20, Non-discrimination in economic, social and cultural rights* (art. 2, para. 2, of the *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*), E/C.12/GC/20, 2 luglio 2009, par. 15, 27, 28, 33.

nazionalità, religione o opinioni politiche⁴⁹. Anche in questo caso è possibile ravvisare il carattere esemplificativo e non tassativo delle cause di discriminazione individuate, non rilevando ai fini della Convenzione il motivo della distinzione sfavorevole, quanto la distinzione sfavorevole stessa. Pertanto anche la discriminazione sulla base della condizione di disabilità potrebbe trovare collocazione in questo quadro⁵⁰. Ciò che deve essere ricordato è che la distinzione proibita deve essere quella di natura sfavorevole (leggasi: discriminazione), mentre costituirebbe una distinzione legittima quella che prevede un trattamento più favorevole per coloro che presentino una condizione di svantaggio, possa essere questa una disabilità che amplifica i disagi patiti a causa del conflitto armato o ancora un'età o uno stato di salute che richiedono particolare assistenza⁵¹, al punto che all'art. 16 par. 1 la IV CG richiede che alcune categorie di persone quali feriti, malati, donne incinte e infermi fruiscono di una protezione e di un rispetto particolari.

Il I PA si inserisce nel medesimo solco, stabilendo che le disposizioni relative al soccorso dei feriti e dei malati (così come individuati dall'art. 8 lett. a, cfr. *supra*, par. 5) si applicheranno senza distinzioni sfavorevoli basate su razza, colore della pelle, sesso, lingua, religione o credo, opinioni politiche o di altro genere, origine nazionale o sociale, censo, nascita o qualsiasi analogo criterio (art. 9 par. 1 I PA) e che essi, a qualsiasi parte appartengano⁵², riceveranno, nella maggiore misura possibile e nei termini più brevi, le cure mediche richieste dalle loro condizioni senza alcuna distinzione fondata su criteri diversi da quelli sanitari (art. 10 I PA)⁵³.

⁴⁹ L'art. 13 IV CG è di particolare rilevanza poiché posto in apertura del titolo II della Convenzione, dedicato alla disciplina delle operazioni di soccorso che, per esplicita formulazione, confermata anche dall'art. 4 par. 3 dello stesso strumento, ha come destinatarie la globalità delle popolazioni dei belligeranti. È necessario avvertire di questa particolarità poiché le altre disposizioni della IV CG sono invece destinate esclusivamente alle persone protette ai sensi dell'art. 4 par. 1, ovvero quelle persone che si trovano, in caso di conflitto o di occupazione, in potere di una parte belligerante o di una potenza occupante di cui non sono cittadine. Quindi, dato che il titolo II è suscettibile di applicazione anche da parte dei belligeranti nei confronti dei propri connazionali e dunque sul proprio territorio, si può concludere che la norma di cui all'art. 13 IV CG si atteggi alla stregua di una norma a tutela dei diritti umani. V. anche J. M. HENCKAERTS, L. DOSWALD-BECK (eds.), *Customary International Humanitarian Law*, cit., regola 88.

⁵⁰ J. S. PICTET (gen. ed.), *The Geneva Conventions of 12 August 1949*, cit., 119.

⁵¹ *Ibidem*.

⁵² Anche in questo caso la disposizione risulta applicabile tanto ai cittadini della parte avversaria quanto ai propri, ricadendo l'obbligo sulla parte in conflitto che in quel momento si trova nella condizione di provvedere al soccorso. Vale dunque quanto già illustrato in nota 49 in merito alle norme di diritto internazionale umanitario che si atteggiano alla stregua di norme sui diritti umani.

⁵³ J. M. HENCKAERTS, L. DOSWALD-BECK (eds.), *Customary International Humanitarian Law*, cit., regola 88.

7. Verso prospettive d'integrazione promettenti

Questo contributo si è posto lo scopo di porre l'attenzione su alcune questioni preliminari relative alla protezione delle persone con disabilità in tempo di conflitto armato. Partendo da considerazioni di sistema, ovvero accennando al rapporto tra diritto internazionale dei diritti umani e diritto internazionale umanitario, si è poi inteso indagare quanto proposto da questi due settori in termini di questioni definitorie e di applicazione del principio di non discriminazione.

Si ricava, a parere di chi scrive, che i due settori, anche alla luce di alcune disposizioni specifiche (su tutte, v. art. 4 par. 1 lett. d CDPD) presentino notevoli profili di integrazione e talvolta di sovrapposizione. Laddove poi questi non vi siano, risultano comunque praticabili letture delle norme secondo un approccio complementare e 'mutualmente rinforzante'⁵⁴, in vista di una migliore tutela delle persone con disabilità che subiscono le sofferenze derivanti dal conflitto armato.

La CDPD ha il pregio di intercettare e portare a compimento un processo mirante a rendere più visibili le persone con disabilità, introducendo una visione sistemica che impone non tanto la creazione di nuovi diritti, quanto una rilettura degli obblighi internazionali esistenti da declinarsi in una dimensione culturalmente inedita ma giuridicamente sostenibile, che possa tradursi in un adeguamento delle linee di *policy* e delle pratiche in materia⁵⁵.

Il diritto internazionale umanitario conserva il suo carattere prettamente emergenziale ma non si presenta come un sistema chiuso e impermeabile a contributi di altri settori del diritto internazionale, tanto più che – al netto di naturali specificità – esso condivide con i diritti umani un principio fondante e caratterizzante come quello della non discriminazione.

Pertanto, alla luce di quanto qui esposto in forma di questioni preliminari, e proprio in ragione di queste, si ritiene vi siano ragioni sufficienti per concludere che, nonostante l'importanza del tema, i profili di integrazione tra norme di diritto internazionale umanitario e dei diritti umani per la tutela delle persone con disabilità in tempo di conflitto armato siano da indagare ulteriormente, soprattutto sul fronte della disciplina sostanziale in materia di soccorsi⁵⁶.

⁵⁴ Consiglio dei diritti umani, *Thematic study on the rights of persons with disabilities under article 11 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, on situations of risk and humanitarian emergencies – Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, A/HRC/31/30*, 30 novembre 2015, par. 55.

⁵⁵ *Ivi*, par. 4.

⁵⁶ Per una disamina di come il tema della protezione delle persone con disabilità in tempo di conflitto armato presenti ancora ampi margini di approfondimento v. S. CRENN, C. MOHR, *Librarian's Pick, The protection of persons with disabilities in armed conflict: An empty shelf in an IHL-specialized library?*, in *International Review of the Red Cross*, 2022, 55-59. Sul fronte della prassi si veda anche: Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *Implementation of the*

Riferimenti bibliografici

- DE BECO G., *Taking economic and social rights earnestly: What does international human rights law offer persons with disabilities in situations of armed conflict?*, in *International Review of the Red Cross*, 2022.
- CASSESE A., GAETA P., *Le sfide attuali del diritto internazionale*, Bologna, 2008.
- CRAWFORD E., *Blurring the Lines between International and Non-International Armed Conflicts – The Evolution of Customary International Law Applicable in Internal Armed Conflicts*, in *Australian International Law Journal*, 2008.
- CRENN S., MOHR C., *Librarian's Pick, The protection of persons with disabilities in armed conflict: An empty shelf in an IHL-specialized library?*, in *International Review of the Red Cross*, 2022, 55-59.
- DINSTEIN Y., *The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict*, Cambridge, 2010.
- GIACCA G., *Economic, Social, and Cultural Rights in Armed Conflict*, Oxford, 2014.
- HART N., CROCK M. E., MCCALLUM R., SAUL B., *Making Every Life Count: Ensuring Equality and Protection for Persons with Disabilities in Armed Conflicts*, in *Monash University Law Review*, 2014.
- HENCKAERTS J.M., DOSWALD-BECK L. (eds.), *Customary International Humanitarian Law, vol. 1: Rules*, Cambridge, 2005.
- KAKOULLIS E., IKEHARA Y., *Article 1: Purpose*, in BANTEKAS I., STEIN M. A., ANASTASIOU D. (eds.), *The UN Convention of the Rights of Persons with Disabilities – a Commentary*, Oxford, 2018.
- LORD J. E., *Preamble*, in BANTEKAS I., STEIN M. A., ANASTASIOU D. (eds.), *The UN Convention of the Rights of Persons with Disabilities – a Commentary*, Oxford, 2018.
- LORD J. E., *Accounting for disability in international humanitarian law*, in *International Review of the Red Cross*, 2022.
- MCINNES K., *Opportunities and failures to prosecute violence against persons with disabilities at the international tribunals for the former Yugoslavia, Rwanda and Sierra Leone*, in *International Review of the Red Cross*, 2023.
- MÉGRET F., *The Disabilities Convention: Human Rights of Persons with Disabilities or Disability Rights?*, in *Human Rights Quarterly*, 2008.
- MELZER N., *Interpretative guidance on the notion of direct participation in hostilities under international humanitarian law*, ICRC, Ginevra, 2009.
- MOTZ S., *Article 11: Situation of Risk and Humanitarian Emergencies*, in BANTEKAS I., STEIN M. A., ANASTASIOU D. (eds.), *The UN Convention of the Rights of Persons with Disabilities – a Commentary*, Oxford, 2018.
- MUGABI I. K., *An Analysis of the Adequacy of Protection Afforded by the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) in Situations of Armed Conflict, in Societies*, 2018.

- NILSSON A., *Article 2: Definitions*, in BANTEKAS I., STEIN M. A., ANASTASIOU D. (eds.), *The UN Convention of the Rights of Persons with Disabilities – a Commentary*, Oxford, 2018.
- PICTET J.S. (gen. ed.), *The Geneva Conventions of 12 August 1949. IV: Geneva Convention IV relative to the protection of civilian persons in time of war: commentary*, Ginevra, 1958.
- PISILLO MAZZESCHIR., *International Human Rights Law – Theory and Practice*, Cham, 2021.
- PRIDDY A., *Disability and Armed Conflicts*, Ginevra, 2019.
- PRIDDY A., *Who is the civilian population? Ensuring IHL is implemented for the protection of the entirety of the civilian population – including persons with disabilities*, in *International Review of the Red Cross*, 2023.
- RONZITTI N., *Diritto internazionale dei conflitti armati*, Torino, 2011.
- SANDOZ Y., SWINARSKI C., ZIMMERMANN B. (eds.), *Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949*, International Committee of the Red Cross, Ginevra, 1987.
- THE SPHERE PROJECT, *The Sphere Handbook – Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response*, Ginevra, 1998.
- THE SPHERE PROJECT, *The Sphere Handbook – Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response*, Ginevra, 2018.
- ZANGHÌ C., *La protezione internazionale dei diritti dell'uomo*, Torino, 2006.